

N. 719

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Modifica all'articolo 224 del codice della navigazione

ONOREVOLI SENATORI. - La tragedia consumatasi il giorno 10 giugno 1996 all'esterno del porto di Procida, con la morte di quattro cittadini e decine di feriti a seguito dell'affondamento di una motonave veloce con 162 passeggeri a bordo, ha posto ancora una volta, in termini drammatici, il problema della disciplina dei collegamenti marittimi, in particolare per trasporto passeggeri, fra i porti continentali e tra questi ultimi e le isole minori alla responsabile attenzione dei pubblici poteri e, prima di tutti, del Parlamento.

Senza entrare nel merito delle cause che hanno determinato la sciagura è doveroso mettere in evidenza alcuni aspetti del comparto dei collegamenti marittimi locali che in qualche maniera contribuiscono a creare i presupposti di situazioni caotiche e pericolose.

Tali aspetti riguardano:

la caotica competitività tra gli operatori;

la coesistenza di linee gestite dalle società sovvenzionate dallo Stato con altre esercite da privati in regime di libera imprenditorialità;

l'intensificazione del numero delle corse per determinate località turistiche (in via di sviluppo) contrapposte a richieste contrarie da parte di altre Amministrazioni (già sviluppate turisticamente.

Le naturali conseguenze di tale stato di fatto sono:

a) l'impossibilità da parte delle Regioni interessate di programmare il traffico marittimo locale;

b) l'enorme intasamento delle linee sugli stessi itinerari (che nel periodo estivo raggiunge livelli di intensità tra i più alti del mondo). A ciò si aggiunge l'assoluta incapacità dei piccoli porti di assicurare un numero impressionante di accosti per decisa insufficienza di banchine di approdo e di adeguate infrastrutture.

Da quanto esposto è evidente la necessità di porre mano con urgenza ad un rigoroso e innovativo intervento della Pubblica amministrazione nel delicato settore che tenga conto da una parte, *in primis*, dell'imprescindibile esigenza di assicurare la sicurezza dei traffici nelle affollatissime aree marittime durante il periodo estivo e agli utenti isolani la sicurezza di linee nel periodo invernale e dall'altra della necessità di ricondurre su un piano di economia generale e di migliore funzionalità il servizio.

Si individua nell'istituto della «concessione» da parte dell'Amministrazione marittima (o della Regione competente) lo strumento più idoneo per disciplinare correttamente il settore in esame.

Infatti:

a) i traffici di cabotaggio fra il continente e le isole minori si svolgono prevalentemente, se non esclusivamente, in acque marittime interne, situate al di qua della «linea base» che delimita all'esterno le acque territoriali (decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816) e cioè in spazi consistenti, in base alla convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982, in veri propri territori metropolitani. Il traffico che vi si svolge può pertanto considerarsi alla stregua di esercizio della navigazione interna come previsto dall'articolo 225 del codice della navigazione, essendo finalizzato non soltanto a soddisfare esigenze socio-economiche delle comunità isolane, ma soprattutto a salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

b) con l'istituto della concessione ci sarebbero vere e proprie linee nel rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento concessorio in ordine a:

servizi conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

servizi di trasporto a determinante tariffe e condizioni, in particolare per cittadini residenti nelle isole e per taluni percorsi;

adeguamenti di servizi, infrastrutture, età e classe delle navi alle reali esigenze.

In conclusione il nostro ordinamento e la stessa normativa comunitaria sul cabotaggio marittimo non escludono che il settore sia disciplinato nel modo sopra illustrato che a nostro giudizio è il più corretto ed efficace per la funzionalità e la sicurezza del servizio fornito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 224 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«I servizi di trasporto marittimo di persone e cose per il collegamento di linea interregionali e fra i porti del continente e le isole minori dello Stato, siano essi resi da privati o da società sovvenzionate, sono esercitati previo rilascio di apposita concessione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione o delle Regioni, ove competenti.

Il rilascio e l'esercizio della concessione sono disciplinati, in quanto applicabili, dagli articoli 99 e seguenti del Regolamento per la navigazione interna».